Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 355

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che i canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale 1983 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 18 dicembre 1982.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di versare il nuovo canone utilizzando il modulo di conto corrente predisposto meccanograficamente già inviato.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 355 DEL 28 DICEMBRE 1982:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a duemiladuecentotrenta posti di operaio dello Stato nella categoria degli specializzati, qualificati e comuni nel ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per enti e stabilimenti della Difesa.

(6130)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1982, n. **936.**

Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo comma, le parole: « possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato » sono sostituite dalle seguenti: « possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria ».

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come riformulato dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonché della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'articolo 10-*quinquies* e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonché negli articoli 10-*ter* e 10-*quater*, è rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati.

Il rilascio all'amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, è effettuato dalla stessa prefettura, previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi ».

Art. 3.

All'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione sono tenute a comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di sospensione di cui al secondo comma del precedente articolo 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10-*ter* e 10-*quater*. Nell'atto di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Ad informazione ricevuta le prefetture provvedono a comunicare tempestivamente i provvedimenti dai quali scaturiscono le decadenze, le sospensioni o le revoche di diritto, previste negli articoli 10, 10-*ter* e 10-*quater* della presente legge, agli organi ed enti individuati nel decreto di cui al primo comma e che abbiano sede nelle rispettive province.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma ».

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituito l'ufficio del commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura.

Art. 4.

A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo è punita con le pene stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, sopracitata, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 5.

All'articolo 417 del codice penale le parole: « per il delitto preveduto dall'articolo precedente », sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti preveduti dai due articoli precedenti ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1982, n. **937.**

Aumento di due unità della pianta organica dei giudici del tribunale di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27, che modifica la tabella *A* annessa alla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa al ruolo organico della magistratura;

Visto l'art. 5, primo comma, della citata legge, che fissa in centocinquanta posti l'aumento del ruolo organico di detto personale;

Vista la tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185 e successive variazioni;

Visto il decreto presidenziale 15 luglio 1982, n. 549, con il quale sono stati assegnati agli uffici giudiziari centotrentaquattro posti dei centocinquanta previsti in aumento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1982 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state assegnate agli uffici giudiziari altre quattordici unità del ruolo della magistratura riservando ad ulteriori provvedimenti la ripartizione dei residui due posti al fine di poter effettuare quegli ulteriori aggiustamenti che si sarebbero resi necessari in dipendenza della variabilità dei carichi di lavoro;

Ritenuto che appare indifferibile adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei giudici del tribunale di Catania in ragione di due unità;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 4 maggio 1982 sulla ripartizione dei centocinquanta posti portati in aumento dall'art. 5 della legge 19 febbraio 1982, n. 27;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La pianta organica dei giudici del tribunale di Catania viene, in virtù dell'art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, aumentata di due unità.

Resta così modificata la tabella *C* allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1982

PERTINI

DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1982
Registro n. 59 *Giustizia, foglio n.* 229

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 novembre 1982.

Determinazione dei canoni per l'uso temporaneo e per l'interconnessione di circuiti telefonici da punto a punto, nonché di canoni per l'uso temporaneo di circuiti urbani e di raccordi urbani di circuiti interurbani di tipo telegrafico.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, che fissa norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980, concernente la determinazione dei canoni per l'uso temporaneo e per l'interconnessione di circuiti telefonici da punto a punto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1981, concernente la determinazione dei canoni d'uso e di manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani e di apparati telegrafici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Rilevato che per effetto delle variazioni dei canoni per la cessione di circuiti stabiliti dagli articoli 21 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189 si rende necessario aumentare i canoni per le cessioni di circuiti e di raccordi urbani a carattere temporaneo di tipo telefonico e di tipo telegrafico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 14 novembre 1980 citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per la cessione di circuiti urbani e di raccordi urbani di collegamenti telefonici interurbani, di durata inferiore a novanta giorni, si applica un canone forfettario giornaliero nella misura di L. 14.500 per il primo giorno, di L. 7.500 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 3.500 dal sedicesimo all'ottantanovesimo giorno ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1981, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per la cessione di circuiti e raccordi di cui al precedente articolo di durata inferiore ai novanta giorni si applica un canone forfettario giornaliero d'uso e di manutenzione nella misura di L. 14.500 per il primo giorno, di L. 7.500 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 3.500 dal sedicesimo giorno in poi ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto, registrato dalla Corte dei conti, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1982
Registro n. 39 *Poste, foglio n.* 399

(6419)

DECRETO 25 novembre 1982.

Determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro e del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'accordo istitutivo della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmato a Montreux il 26 giugno 1959 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, e l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del franco-oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali di telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1982 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Attesa la necessità di adeguare l'entità corrente del controvalore in lire italiane del franco-oro e del diritto speciale di prelievo (DTS), ai fini della percezione sulla utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione (taxes de perception) in franchi-oro ed in DTS, comprensivi di quote di pertinenza italiana e di quote da devolvere alle amministrazioni estere interessate, per i servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 il controvalore in lire italiane del franco-oro, da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in franchi-oro per i servizi internazionali di telecomunicazioni, è fissato nella seguente misura: un franco-oro = lire italiane 484 (quattrocentottantaquattro).

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 8 febbraio 1982, citato nelle premesse.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo, da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta nonché per il servizio di trasmissione dati sulla rete Euronet, è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 1.452,78 (millequattrocentocinquantadue lire e settantotto centesimi).

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 4 giugno 1982, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1982
Registro n. 39 *Poste, foglio n.* 396

(6294)

DECRETO 26 novembre 1982.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, e l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevedono l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982, concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 le tariffe postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento sono stabiliti nelle misure indicate nell'annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal 1° gennaio 1983 è abrogato il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, citato nelle premesse.

Roma, addì 26 novembre 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1982
Registro n. 39 Poste, foglio n. 397

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1 - CORRISPONDENZE

1.1. Lettere: (1)

fino a 20 gr: invii normalizzati (2) (3)	L.	500
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	900
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	1.200
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	2.400
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	4.500
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	»	7.800
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr	»	12.700

1.2. Aerogrammi . . . L. 500

1.3. Cartoline postali (1) . . . . . L. 350

1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:

fino a 20 gr: invii normalizzati (2) (3)	L.	250
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	350
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	500
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	900
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1.700
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	»	2.500
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr	»	4.000
per ogni 1.000 gr o frazione in più	»	2.000

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1.000 gr o frazione in più . L. 2.000

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 gr	L.	125
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	175
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	250
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	450
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	850
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	»	1.250
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr	»	2.000
per ogni 1.000 gr o frazione in più	»	1.000

Stampe spedite in sacchi speciali dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione:
per ogni 1.000 gr o frazione in più » 1.000

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):
per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 gr	L.	550
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	1.100
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1.900
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	»	3.100

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . . L. 400

---

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere fino a 100 gr: tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Danimarca:
lettere fino a 20 gr: tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.

(3) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

2 - Pacchi

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg . . .	DTS	2,61
da oltre 1 kg fino a 3 kg . .	»	3,18
da oltre 3 kg fino a 5 kg . . .	»	3,76
da oltre 5 kg fino a 10 kg . . .	»	4,61
da oltre 10 kg fino a 15 kg . .	»	5,47
da oltre 15 kg fino a 20 kg . .	»	6,04

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed al peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed al peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle quote-parti di rete aerea di ogni singolo Paese di destinazione.

3 - Servizi accessori e servizi vari

3.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L.	1.200
per ogni sacco speciale di stampe	»	6.000

3.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate . » 250

3.3. Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L.C. - Lettere, cartoline postali, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

Destinazione	L.C. per ogni 5 gr Lire	A.O. per ogni 50 gr Lire
Europa (*) . . .	—	120
Bacino Mediterraneo . .	70	120
Africa	160	340
Americhe .	200	400
Asia .	160	400
Oceania	340	680

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

3.4. Tassa di espresso oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco	L.	1.200
per ogni sacco speciale di stampe . .	»	6.000

3.5. Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre le tasse di francatura ordinaria e di raccomandazione:

per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione . . . . » 500

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa per ogni pacco . .	»	5.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione . . .	»	500

3.6. Tassa di assegno: all'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 50.000	L.	2.000
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . .	»	3.000
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000 . . .	»	4.000
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000 . . .	»	5.000
oltre L. 500.000	»	5.500

3.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . L. 500

3.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . .	L.	1.300
per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5)	»	2.600
per ogni pacco	»	2.600

Per gli invii della posta-lettere provenienti dai Paesi membri della CEE e per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della CEPT, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'I.V.A. Per gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, qualunque sia la loro provenienza, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.

3.9. Tassa per le formalità doganali di esportazione: per ogni pacco . . . . L. 500

3.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A47 T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 500

3.11. Tassa di piombo doganale:
per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 300

3.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:
dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno tariffe in vigore per l'interno.

3.13. Tassa per avviso di mancata consegna:
per ogni pacco . . . . L. 400

3.14. Tassa di imbarco:
per ogni pacco . . . . L. 400

3.15. Tassa di reclamo:
per ogni pacco . . . . L. 500

3.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, per conoscere l'esito di titoli postali, per la richiesta in visione di titoli pagati . . . . L. 1.600

3.17. Buoni risposta internazionali . . . . . L. 800

4 - Servizi di bancoposta

4.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:

tassa di emissione:

fino a L. 50.000	L.	1.500
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . .	»	2.500
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000 . .	»	3.500
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000 . .	»	4.500
oltre L. 500.000	»	5.000

4.2. Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . L. 500

4.3. Vaglia internazionali telegrafici:
oltre la tassa indicata alla voce 4.1., è dovuta la tassa telegrafica.

4.4. Richiesta di autorizzazione bancaria (Modello VII-*bis*):
tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti;
tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

4.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola « pagamento in mani proprie » L. 500

4.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione:
(quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) L. 600

4.7. Buoni postali di viaggio:
tassa di emissione comprensiva del costo del libretto:

per ogni taglio da franchi francesi 50 .	L.	700
per ogni taglio da franchi francesi 100 .	»	1.100
per ogni taglio da franchi francesi 200 .	»	1.800

4.8. Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero d'importo fino a L. 100.000 .	L.	240
per ogni 100.000 lire o frazione in più .	»	120
b) revoca dei postagiro internazionali	»	1.200

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE
INDENNITÀ DI SMARRIMENTO

Limiti di peso

1.	Lettere e stampe . . . . . (I pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5).	kg	2
	Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione .	»	30
2.	Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . .	gr	20
3.	Pacchetti postali . .	kg	1
4.	Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche)	»	7

5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.

2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.

3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 12 × 23,5 (tolleranza + 2 mm).

[illegible] m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.
Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza - 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.
Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali di rilevante entità: diritti speciali di prelievo (DTS)	1633
uffici locali di media e minore entità: diritti speciali di prelievo (DTS)	900
ricevitorie: diritti speciali di prelievo (DTS) . . .	100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1633 DTS.
Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.
Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate	DTS	19,60
Per i sacchi speciali	DTS	65,34
Per i pacchi:		
del peso fino a kg 5	DTS	19,60
da oltre kg 5 fino a kg 10	»	29,40
da oltre kg 10 fino a kg 15	»	39,20
da oltre kg 15 fino a kg 20	»	49,00

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. - DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.
Gli invii possono essere:
a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
~~*c*) senza busta sotto forma di cartolina;~~
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. REQUISITI

2.1. Requisiti comuni a tutti gli invii.

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:
minima mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: gr 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: gr 3.

2.3. Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.

2.3.1. Posizione del pannello: il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia: ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: gr 3.

2.4. Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.

2.4.1. Grammatura della carta:

massima: gr 300 al metro quadrato;
minima: gr 190 al metro quadrato.

E' prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 gr al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: gr 300 al metro quadrato;

minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a gr 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a gr 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a gr 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI, NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

(6296)

DECRETO 26 novembre 1982.

Tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'avviso D.300 R. del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189 concernente norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981 che ha determinato le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1982, che ha modificato i ritmi di tassazione del traffico telefonico internazionale automatico, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le relazioni tra l'Italia e i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite nel rispetto dei seguenti criteri adottati dal C.C.I.T.T. tenendo conto delle modalità di esercizio in vigore per ciascuna relazione:

Fr.oro 0,20 per l'impegno della centrale internazionale automatica di partenza;

Fr.oro 0,12 per l'impegno della centrale internazionale automatica di arrivo;

Fr.oro 1,00 per l'impegno della centrale internazionale manuale di partenza o di arrivo o di transito;

Fr.oro 0,80 per compenso massimo d'operatore della centrale internazionale in servizio semiautomatico;

Fr.oro 0,40 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico di partenza;

Fr.oro 0,35 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico in arrivo;

Fr.oro 0,045 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale manuale;

Fr.oro 0,03 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale automatico per la sezione in territorio italiano e per la sezione assunta in locazione in territorio estero.

L'accredito delle quote di ripartizione relative alle comunicazioni personali ed a quelle urgenti, ove àmmesse, può avvenire a titolo di reciprocità sulla base dei minuti effettivi di conversazione per un minimo di tre minuti con esclusione della soprattassa che resta acquisita al Paese di partenza; per ciascuna comunicazione pagabile all'arrivo l'amministrazione del Paese di origine è remunerata, inoltre, con il compenso di franchi-oro 2,50, sempreché sussista il titolo di reciprocità.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui all'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);

Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di reti di Lione e Marsiglia dall'altra);

Jugoslavia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Lubiana, Rijeka - ex Fiume e Zagabria dall'altra);

Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);

Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);

Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

II Zona:

Albania, Austria (restante traffico), Cecoslovacchia, Francia (restante traffico), Grecia, Jugoslavia (restante traffico), Lussemburgo, Malta (restante traffico), Repubblica federale di Germania, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria.

III Zona:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Libia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Spagna.

IV Zona:

Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Svezia.

V Zona:

Cipro, Finlandia, Marocco, Turchia, U.R.S.S., Faeroer (isole).

Le relazioni con Portogallo (Azzorre e Madera), Islanda, Egitto e Groenlandia sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa in franchi-oro, per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo e per le relazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, nella misura seguente:

Zone di tassazione	Tariffa per minuto di comunicazione
I	Fr.oro 1,15
II	» 1,75
III	» 2,10
IV	» 2,40
V	» 3,00
Portogallo (Azzorre e Madera)	» 3,75
Islanda	» 5,00
Egitto	» 7,00
Groenlandia	» 8,00

Gli importi di cui sopra, tradotti in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Art. 4.

Le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte e i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka - ex Fiume dall'altra,

costituiscono, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8, una zona a tariffa preferenziale.

La tariffa per le comunicazioni teleselettive per la zona a tariffa preferenziale, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2, nonché per la relazione con l'Egitto, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8, si applica mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Zona a tariffa preferenziale (primo comma presente articolo)	1	11,15
I	1	8,80
II	1	5,75
III	1	4,80
IV	1	4,15
V	1	3,35
Egitto	1	1,40

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Per le comunicazioni teleselettive concernenti le relazioni telefoniche e le zone di tassazione di cui agli articoli 2 e 4, effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 22,00 alle 8,00, salvo per l'Egitto dalle 23,00 alle 8,00, si applica una tariffa ridotta mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Zona a tariffa preferenziale (primo comma precedente articolo 4)	1	13,95
I	1	11,00
II	1	7,20
III	1	6,00
IV	1	5,20
V	1	4,20
Egitto	1	1,90

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 6.

Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti 2 zone di tassazione:

I Zona:

a) verso la Svizzera:

distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;
distretto di Menaggio con gruppo di reti di Lugano;
distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;

b) verso la Jugoslavia:

distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika;
distretto di Trieste con gruppo di reti di Capodistria e di Postumia.

II Zona:

a) verso la Francia:

distretto di S. Remo con il dipartimento delle Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur sur Tinée, Lantosque, Sospel e Cannes);

b) verso la Svizzera:

distretto di Aosta con gruppo di reti di Martigny;
distretto di Chiavenna con gruppo di reti di S. Moritz;
distretto di Domodossola con gruppo di reti di Briga;
distretto di Sondrio con gruppo di reti di Saint Moritz;

c) verso la Jugoslavia:

distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorika.

Art. 7.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 8.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano teleselettivo previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 9.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione. Detta soprattassa non è cumulabile qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Alle comunicazioni richieste con la qualifica di « urgente », ove ammesse, si applica la tariffa doppia.

Art. 10.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive dalle disposizioni in vigore.

Art. 11.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 12.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione prevista per il servizio teleselettivo.

Art. 13.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto), in sostituzione dell'accredito di quote rapportate al volume effettivo di traffico telefonico, i canoni annui per la locazione attiva e passiva tra amministrazioni sono così stabiliti per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

per circuito telefonico . . .	Fr.oro	1.600
per gruppo primario . . .	»	16.000
per gruppo secondario	»	64.000
per gruppo terziario	»	256.000
per gruppo quaternario . .	»	640.000

Art. 14.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 12 marzo 1981 e 9 febbraio 1982, citati nelle premesse.

Roma, addì 26 novembre 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1982
Registro n. 40 *Poste, foglio n.* 1

(6295)

DECRETO 26 novembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 febbraio 1982 concernente le tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva in Italia con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982, concernente le tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per il traffico di partenza in teleselezione da utente di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 1982, citato nelle premesse, sono sostituite dalle seguenti:

Relazioni	Per traffico di partenza in teleselezione F. oro
7) Arabia Saudita	2,3738
8) Arabia Saudita (ridotta)	0,98
9) Argentina	3,2908
10) Argentina (ridotta)	3,0609
12) Australia	3,3469
13) Australia (ridotta)	1,4827
25) Brasile	2,5054
26) Brasile (ridotta)	0,6412
31) Canada	2,4838
32) Canada (ridotta)	1,69
38) Cile	2,5054
39) Cile (ridotta)	1,4064
40) Cina Rep. pop.	1,0969
42) Colombia	2,5054
43) Colombia (ridotta)	1,4064
49) Costa d'Avorio	2,5969
50) Costa d'Avorio (ridotta)	0,7327
55) Ecuador	2,5054
56) Ecuador (ridotta)	1,4064
58) Emirati Arabi Uniti	2,3738
59) Emirati Arabi Uniti (ridotta) . . .	0,98
60) Etiopia	2,5969
61) Etiopia (ridotta)	0,7327
69) Giappone	3,0969
70) Giappone (ridotta)	1,2327
72) Giordania	2,3738
73) Giordania (ridotta)	0,98
86) Hong Kong	2,5969
87) Hong Kong (ridotta)	0,7327
88) India	2,5969
89) India (ridotta)	0,7327
90) Indonesia	1,0969
92) Iran	2,3738
93) Iran (ridotta)	0,98
94) Iraq	2,3738
95) Iraq (ridotta)	0,98
96) Israele	2,3738
97) Israele (ridotta)	1,73
98) Kenya	2,5969
99) Kenya (ridotta)	0,7327
101) Kuwait	2,3738
102) Kuwait (ridotta)	0,98
105) Libano	2,3738
106) Libano (ridotta)	0,98
120) Messico	2,5054
121) Messico (ridotta)	1,4064
131) Nigeria	2,5969
132) Nigeria (ridotta)	0,7327

Relazioni	Per traffico di partenza in teleselezione F. oro
137) Oman	2,3738
138) Oman (ridotta)	0,98
143) Perù	2,5054
144) Perù (ridotta)	1,4064
161) Senegal	2,5969
162) Senegal (ridotta)	0,7327
164) Singapore	2,5969
165) Singapore (ridotta)	0,7327
166) Siria	2,3738
167) Siria (ridotta)	0,98
168) Somalia	2,7454
169) Somalia (ridotta)	1,3516
171) Stati Uniti d'America	2,8738
172) Stati Uniti d'America (ridotta)	1,48
173) Sudafricana Rep.	2,5969
174) Sudafricana Rep. (ridotta)	0,7327
178) Taiwan	2,5969
179) Taiwan (ridotta)	0,7327
180) Tanzania	2,5969
181) Tanzania (ridotta)	0,7327
182) Thailandia	2,5969
183) Thailandia (ridotta)	0,7327
195) Venezuela	2,5054
196) Venezuela (ridotta)	1,4064

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 9 febbraio 1982, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di comunicazione
I	F. oro 5,35
II	» 5,35
III	» 7,00

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	1,85
II	1	1,85
III	1	1,40

La tariffa ridotta (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al primo comma del presente articolo e per le fasce orarie di cui al terzo comma del precedente art. 3, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di comunicazione
I	F. oro 4,00
II	» 4,00
III	» 5,25

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	2,50
II	1	2,50
III	1	1,90

Le tariffe (tasse di percezione) per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I^{a} zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Roma, addì 26 novembre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1982
Registro n. 40 *Poste, foglio n.* 2

(6297)

DECRETO 26 novembre 1982.

Tariffe e canoni concernenti il servizio di trasmissione dati sulla rete Euronet.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 8 e 263 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 11 dicembre 1975 a Malmoe, approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1978, con la quale le Amministrazioni p.t. dei nove Paesi della Comunità economica europea, tra cui quella italiana, hanno costituito un consorzio per la installazione e l'esercizio di una rete di telecomunicazioni per la trasmissione dati — Euronet — affidando alla Amministrazione p.t. francese la rappresentanza delle altre amministrazioni;

Vista la delibera del comitato di gestione della rete di telecomunicazioni Euronet del 19 ottobre 1978, che ha approvato le tariffe internazionali di utilizzazione della rete stessa espresse in DTS (diritti speciali di prelievo - documento CG/Euronet/77/12/12);

Vista la delibera del comitato di gestione della rete Euronet che ha approvato la variazione, a partire dal 1° luglio 1981, dei livelli delle tariffe internazionali di utilizzazione della rete stessa e delle quote di ripartizione tra Amministrazioni p.t. (documento CG/Euronet/80/23/3 del 24 dicembre 1980);

Vista la convenzione Ministero delle poste e delle telecomunicazioni/SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Vista la convenzione stipulata in data 1° luglio 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che disciplina il servizio di trasmissione dati su rete telefonica a commutazione e su circuiti telegrafici o telefonici diretti;

Visto il decreto ministeriale del 2 settembre 1981 concernente i canoni e tariffe del servizio di trasmissione dati sulla rete Euronet, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1982, che ha modificato l'art. 2 del decreto ministeriale 2 settembre 1981 sopra citato, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1982, registro n. 33, foglio n. 123;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1982 che determina il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo del F.M.I. (DTS) a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, le tariffe internazionali dovute dall'utenza per effettuare trasmissione dati sulla rete Euronet ed il criterio di ripartizione delle stesse tra l'Amministrazione p.t. italiana e le Amministrazioni p.t. estere interessate sono stabiliti nell'unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Dalla stessa data sono abrogati i decreti ministeriali 2 settembre 1981 e 23 agosto 1982, citati nelle premesse.

Art. 2.

In aggiunta alle tariffe di cui al precedente articolo, previste a seconda del tipo d'accesso alla rete Euronet, sono dovuti i canoni e le tariffe in vigore in ambito nazionale per la trasmissione dati effettuata, rispettivamente, su rete telefonica a commutazione e a mezzo di circuiti ad uso esclusivo, nonché il canone mensile di lire 10.000 (diecimila) per ogni indirizzo d'utente memorizzato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1982
Registro n. 39 Poste, foglio n. 398

TABELLA

PARTE PRIMA

TARIFFE INTERNAZIONALI DOVUTE DALLA UTENZA PER TRASMISSIONE DATI SULLA RETE EURONET

1. *Comunicazioni virtuali.*

1.1. Accesso a mezzo collegamenti diretti:

a) tariffa sulla durata (tempo d'impiego della rete), per minuto o frazione: velocità di trasmissione 300/600/1200/2400/4800/9600 bit/sec.: DTS 0,0245;

b) tariffa sul volume di traffico, per gruppo di 10 segmenti o frazione (1 segmento = 64 ottetti): DTS 0,01797;

1.2. Accesso tramite rete telefonica a commutazione:

a) tariffa sulla durata (tempo d'impiego della rete), per minuto o frazione: velocità di trasmissione 300/600/1200 bit/sec.: DTS 0,0245;

b) tariffa sul volume di traffico, per gruppo di 10 segmenti o frazione (1 segmento = 64 ottetti): DTS 0,01797;

c) tariffa per l'uso del modem installato nel nodo di commutazione, per ogni minuto o frazione: DTS 0,00817.

2. *Circuiti virtuali permanenti.*

2.1. Accesso a mezzo collegamenti diretti per velocità di trasmissione a 2400/4800/9600 bit/sec.:

a) tariffa forfettaria mensile sulla durata (tempo di impegno della rete): DTS 235;

b) tariffa sul volume di traffico, per gruppo di 10 segmenti o frazione (1 segmento = 64 ottetti): DTS 0,01797.

3. *Accesso multi-linea.*

In caso di più accessi fisici su più circuiti indipendenti, trattati in parallelo, sono dovute, per ogni accesso, le tariffe ordinarie sulla durata e sul volume.

4. *Accesso multi-canale.*

In caso di più comunicazioni virtuali simultanee, o per più circuiti virtuali permanenti stabiliti simultaneamente su una stessa linea d'accesso, è dovuta, in aggiunta alle tariffe ordinarie sulla durata e sul volume, una tariffa forfettaria mensile per ogni canale logico così determinata: DTS 1,633.

5. *Gruppo chiuso di utenti.*

Qualora determinati utenti si costituiscano in gruppo chiuso al fine di limitare le ricetrasmissioni tra loro con preclusione per altri utenti, è dovuta, per il necessario condizionamento tecnico della rete, in aggiunta alle tariffe ordinarie sulla durata e sul volume, la seguente tariffa mensile per ogni utente in gruppo chiuso: DTS 1,633.

PARTE SECONDA

CRITERIO DI RIPARTIZIONE TRA AMMINISTRAZIONI P.T. DELLE TARIFFE INTERNAZIONALI SUL VOLUME

1. *Nelle relazioni senza Paesi di transito*:

al Paese d'origine	50 %
al Paese di destinazione . . .	50 %

2. *Nelle relazioni con transito in uno o più Paesi*:

al Paese d'origine	40 %
ai Paesi di transito, in totale .	20 %
al Paese di destinazione .	40 %

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

(6298)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 novembre 1982.

Attribuzione alle comunità montane delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Trentino-Alto Adige della somma di L. 9.707.534.000, ai sensi della legge 26 febbraio 1982, n. 51 - esercizio 1982.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto l'art. 36, primo comma, della sopracitata legge n. 51/82, con la quale viene autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, per le finalità ex legge n. 93/81;

Visto, in particolare, il secondo comma del sopracitato art. 36 della legge n. 51/82, che prevede erogazioni, a valere sull'autorizzazione di lire 120 miliardi, direttamente alle comunità montane, per spese di gestione, in ragione di lire 30 milioni, quale quota fissa per ciascuna di esse, nonché di L. 1.000 per abitante residente nel rispettivo territorio montano;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Ritenuti acquisiti, al momento, i dati di base per la determinazione delle quote di devoluzione, limitatamente per le comunità montane appresso indicate;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di L. 9.707.534.000 è impegnato a favore delle comunità montane appresso indicate, per le finalità, di cui al secondo comma dell'art. 36 della legge n. 51/82, come segue:

	Importi (in lire)
Regione Valle d'Aosta:	
Valdigne Mont Blanc	37.386.000
Grand Paradise	38.115.000
Grand Combin	34.255.000
Del Marmore	45.672.000
Evançon	40.650.000
Monte Rosa	41.566.000
Regione Piemonte:	
Valli Curone, Grue, Ossona	37.877.000
Val Barbera	40.366.000
Alta Val Lemme ed Alto Ovadese . .	36.035.000
Alta Valle Orba-Erro-Bormida di Spigno	39.559.000
Langa Astigiana e Valbormida . . .	36.549.000
Valli Po-Bronda e Infernotto	47.621.000
Valle Varaita	43.570.000
Valle Maira	42.149.000
Valle Grana	41.471.000
Valle Stura	39.455.000
Valli Gesso, Vermenagna, Pesio . . .	53.481.000
Valli Monregalesi	44.179.000
Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta . .	43.535.000
Alta Langa Montana	50.473.000
Valle Antigorio e Formazza	34.089.000
Valle Vigezzo	36.368.000
Valle Antrona	31.730.000
Valle Anzasca	33.334.000
Valle Ossola	87.251.000
Val Strona	32.378.000
Cusio Mottarone	70.954.000
Val Grande	36.459.000
Alto Verbano	36.316.000
Valle Cannobina	37.137.000
Val Pellice	51.857.000
Valli Chisone e Germanasca	50.738.000
Pinerolese Pedemontano	42.531.000
Val Sangone	50.266.000
Bassa Valle Susa e Val Cenischia . . .	82.170.000
Alta Valle Susa	41.216.000
Val Ceronda e Casternone	36.511.000
Valli di Lanzo	55.190.000
Alto Canavese	53.950.000
Valli Orco e Soana	40.101.000
Valle Sacra	40.970.000
Valchiusella	35.733.000
Dora Baltea Canavese	36.158.000
Valsesia	66.866.000
Valle Sessera	42.493.000
Valle di Mosso	52.376.000
Delle Prealpi Biellesi	53.384.000
Alta Valle del Cervo	31.060.000

	Importi (in lire)
Bassa Valle del Cervo e Valle Oropa	49.124.000
Alta Valle Elvo	39.333.000
Bassa Valle Elvo	42.985.000
Regione Lombardia:	
Oltrepo Pavese	50.619.000
Alto Garda Bresciano	48.068.000
Valle Sabbia	69.996.000
Valle Trompia	118.023.000
Valle Camonica	117.189.000
Sebino Bresciano	49.792.000
Monte Branzone e Basso Sebino	51.216.000
Alto Sebino	58.493.000
Valle Cavallina	48.424.000
Di Scalve	34.722.000
Valle Seriana Superiore	66.005.000
Valle Seriana	108.288.000
Valle Brembana	75.993.000
Valle Imagna	43.925.000
Valle S. Martino	38.034.000
Valsassina-Valvarrone, Val d'Esino e Riviera	61.364.000
Lario Orientale	79.131.000
Triangolo Lariano	97.618.000
Lario Intelvese	51.718.000
Alpi Lepontine Meridionali	48.270.000
Alto Lario Occidentale	49.461.000
Della Valtellina	179.642.000
Della Valchiavenna	53.714.000
Della Valceresio	73.555.000
Della Valcuvia	52.345.000
Valganna e Valmarchirolo	46.401.000
Del Medio Verbano	44.448.000
Veddasca-Dumentina	41.724.000
Regione Liguria:	
Ingauna	70.016.000
Pollupice	41.017.000
Alta Val Bormida	47.258.000
Del Giovo	88.876.000
Argentea	53.139.000
Della Valle Stura	41.589.000
Alta Val Polcevera	45.482.000
Alta Valle Scrivia	53.625.000
Fontanabuona	49.541.000
Alta Val Trebbia	34.489.000
Aveto-Graveglia-Sturla	39.570.000
Val Petronio	60.585.000
Alta Val di Vara	38.315.000
Della Riviera Spezzina	43.358.000
Media e Bassa Val di Vara	44.312.000
Intemelia	40.267.000
Argentina-Armea	36.413.000
Della Valle Arroscia	35.960.000
Dell'Olivo	38.905.000
Regione Emilia-Romagna:	
Appennino Imolese	38.044.000
Appennino Reggiano	72.941.000
Appennino Modena Ovest	40.891.000
Del Frignano	65.198.000

	Importi (in lire)
Regione Marche:	
Alta Val Marecchia	47.016.000
Delle Alte Valli del Fiastrone-Chienti e Nera	46.569.000
Dei Sibillini	46.738.000
Regione Abruzzo:	
Amiternina	102.993.000
Campo Imperatore-Piana di Navelli	41.450.000
Sirentina	40.479.000
Valle del Giovenco	50.337.000
Marsica 1	110.397.000
Valle Peligna	46.377.000
Valle Roveto	48.667.000
Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia	46.554.000
Vestina	44.124.000
Della Maiella e del Morrone	48.892.000
Della Laga-Zona M	92.337.000
Del Vomano-Fino e Piomba-Zona N	52.243.000
Del Gran Sasso-Zona O	56.855.000
Della Maielletta	45.049.000
Aventino Medio Sangro	42.610.000
Medio Sangro	36.703.000
Val Sangro	36.693.000
Medio Vastese	51.627.000
Alto Vastese	42.963.000
Regione Molise:	
Matese	55.815.000
Molise Centrale	100.311.000
Cigno-Valle Biferno	41.155.000
Fortore Molisano	59.472.000
Trigno-Medio Biferno	45.874.000
Monte Mauro	46.374.000
Del Volturno	45.255.000
Centro Pentria	59.303.000
Alto Molise	47.682.000
Sannio	40.669.000
Regione Calabria:	
Alto Ionico	66.634.000
Pollino	77.678.000
Alto Tirreno	58.997.000
Appennino Paolano	97.917.000
Del Savuto	59.666.000
Silana	77.406.000
Sila Greca	54.096.000
Destra Crati	89.011.000
Busento	45.652.000
Serre Cosentine	45.882.000
Unione delle Valli	47.488.000
Dell'Alto Crotonese	52.226.000
Presila Catanzarese	81.116.000
Monti Reventino	70.938.000
Fossa del Lupo	54.387.000
Del Versante Ionico	52.204.000
Serre Calabre	49.946.000
Dell'Alto Mesima	53.341.000
Stilaro-Allaro	39.064.000
Limina	38.994.000
Aspromonte Orientale	54.817.000
Versante Ionico Meridionale	54.065.000

	Importi (in lire)
Versante dello Stretto	61.880.000
Versante Tirrenico Meridionale	44.803.000
Versante Tirrenico Settentrionale	44.734.000
Regione Trentino-Alto Adige:	
Provincia autonoma di Bolzano:	
Valle Venosta	61.071.000
Distrettuale Burgraviato	77.896.000
Valle Isarco	68.770.000
Valle Salto Sciliar	68.712.000
Valle Pusteria	94.379.000
Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina	83.421.000
Alta Valle Isarco	46.920.000
Provincia autonoma di Trento:	
Della Valle di Fiemme	47.433.000
Di Primiero	39.832.000
Bassa Valsugana e del Tesino	54.154.000
Alta Valsugana	69.076.000
Valle dell'Adige-C 5	176.801.000
Valle di Non	65.178.000
Valle di Sole	44.578.000
Delle Giudicarie	63.336.000
Alto Garda e Ledro	66.288.000
Della Vallagarina	106.317.000
Ladino della Valle di Fassa	38.188.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1982, sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 218

(6231)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 28 ottobre 1982.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Riola Sardo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Oristano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 luglio 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la rimanente parte del territorio comunale di Riola Sardo, a completamento di precedente vincolo (decreto ministeriale 22 settembre 1980, *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980: « Notevole interesse pubblico della zona litoranea »);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dalla precitata legge all'albo del comune di Riola Sardo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Riola Sardo, con delibera consiliare n. 63 del 5 dicembre 1977;

Ritenuto, sentito al riguardo anche il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari ed il parere espresso — previo sopralluogo — da un ispettore centrale, che detta opposizione debba essere respinta per i seguenti motivi:

il vincolo panoramico che ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, può essere imposto su determinate località mira a tutelare, non già uno specifico complesso di beni immobili, bensì un quadro panoramico non particolarmente riferito a singoli complessi, ma all'insieme costituito da una particolare veduta panoramica che comprende immobili con diversa destinazione e con caratteristiche di bellezza sue proprie in quanto unitariamente considerate. L'esigenza di tutela di cui alla legge n. 1497/1939, una volta concretamente accertata non incontra limiti a difformi interessi pubblici e privati che non siano espressamente considerati come ostativi alla imposizione del vincolo: di per sè la imposizione del vincolo non preclude la possibilità di realizzare opere di vario genere solo che gli interessati sottopongano i progetti delle medesime alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione;

appare infondato il presunto vizio di legittimità inerente alla mancata convocazione dei sindaci: il sesto comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ha infatti escluso la convocazione obbligatoria dei sindaci dei comuni interessati. L'abrogazione dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ha comportato, di conseguenza, il venir meno del primo comma del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357: quest'ultimo, infatti, essendo un regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, rientra nella categoria delle fonti del diritto gerarchicamente subordinate alle leggi: da ciò consegue che quando viene abrogata la legge fondamentale viene abrogato anche il regolamento che ne disciplina l'esecuzione;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio comunale di Riola Sardo — nella sua interezza — ha notevole interesse pubblico perché, facente parte del complesso omogeneo del Sinis, è costantemente ritenuto, dagli studi compiuti da noti naturalisti, una delle zone cardine del proposto sistema di parchi regionali della Sardegna, per cui il fattore paesistico è conseguenziale. Infatti questo territorio, nel quale lo stagno principale (Cabras) penetra per alcuni chilometri, si presenta con un paesaggio spiccatamente palustre dove la vegetazione, che è costituita da ninfee ed altre manifestazioni vegetali, ma soprattutto da canneti fittissimi, che caratterizzati da camminamenti e da punti di vista dai quali è possibile godere sia delle particolarità ambientali sia delle stupende speci di fauna ornitica che arricchiscono il paesaggio coi loro colori, creano un quadro naturale visibile da diversi punti di vista. Praticamente il territorio è una tessera di quello splendido mosaico naturale che è il Sinis. Infatti, troviamo anche qui numerosissimi stagni temporanei e piccoli acquitrini, densi di vita vegetale e animale di importanza naturalistica enorme, che conferiscono a tutto il territorio una grande suggestività paesaggistica che si offre all'occhio dell'osservatore, da svariati punti di vista, in tutta la sua primitiva spontaneità. Questa situazione (che tra l'altro è una delle ormai poche che si possano ammirare in Italia e nel Mediterraneo) si modifica man mano che si procede verso l'interno dove incontriamo zone abilmente coltivate ed il Rio di Mare Foghe che costeggia l'abitato di Riola Sardo. Ma anche questa situazione territoriale è circondata da manifestazioni palustri, e si presenta come un connubio paesistico inscindibile tra l'ambiente naturale e l'opera dell'uomo, sotto il profilo estetico e conseguenzialmente paesaggistico. Tra l'altro queste zone sono annoverate tra quelle meritevoli di protezione del Gruppo Protezione Natura della Società Botanica Italiana, e ancora, gli stagni di questa zona sono inclusi nella lista del progetto di salvaguardia delle principali zone umide Europee, nonché nell'elenco compilato per la protezione della laguna e degli stagni costieri da una commissione speciale del C.N.R. Inoltre l'importanza ambientale fondamentale di queste zone è data dal fatto che per esse è prevista l'inclusione nell'elenco delle zone umide tutelate in base alla Convenzione di Ramsar. Quindi è ovvio che ad un vincolo a carattere naturalistico debba seguire un vincolo che tuteli l'inviolabilità panoramica di questo stupendo paesaggio;

Decreta:

La sopracitata zona del territorio del comune di Riola Sardo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così delimitata: dal punto in cui si incrociano il confine comunale di Riola Sardo e la strada di penetrazione agraria tra « Sa Serra de Funtana » e « Sa Conca S'Omini » in località « Sa Serra de is Funtanas » si segue il confine comunale di Riola Sardo (verso l'interno) fino ad incontrare nuovamente la citata strada di penetrazione agraria (sul versante opposto a quello di partenza) in località « Conca S'Omini », quindi si prosegue lungo detta strada fino ad incrociare il confine comunale di Riola Sardo in località « Sa Serra de is Funtanas », punto di partenza della perimetrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Oristano.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Riola Sardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affissione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Ministro: SCOTTI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Verbale della seduta del 28 luglio 1977

L'anno millenovecentosettantasette il giorno ventotto del mese di luglio alle ore diciassette, a seguito delle convocazioni numeri 2845, 2846, 2847, 2848 del 6 luglio 1977 a firma dell'architetto Francesca Segni Pulvirenti, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Oristano, via Cagliari, palazzo Saia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) RIOLA SARDO - ampliamento vincolo;

(*Omissis*).

Al punto 3) dell'ordine del giorno è indicato l'ampliamento del vincolo per il comune di Riola Sardo. Anche per Riola Sardo il territorio da vincolare è rappresentato con chiaro contorno verde sulla planimetria allegata e comprende tutto il territorio comunale, in quanto parte integrante del complesso naturalistico-ambientale del Sinis e una delle zone cardine del proposto sistema di parchi regionali della Sardegna.

(*Omissis*).

Come per Cabras la commissione concorda all'unanimità sulla proposta formulata dal soprintendente e ritiene giusto ampliare il vincolo a tutto il territorio comunale sottoponendo alla tutela della legge n. 1497/39 la zona individuata dalla seguente perimetrazione non ancora soggetta alla citata legge: dal punto in cui si incrociano il confine comunale di Riola Sardo e la strada di penetrazione agraria tra « Sa Serra de Funtana » e « Sa Conca S'Omini » in località « Sa Serra de is Funtanas » si segue il confine comunale di Riola Sardo (verso l'interno) fino ad incontrare nuovamente la citata strada di penetrazione agraria (sul versante opposto a quello di partenza) in località « Conca S'Omini », quindi si prosegue lungo detta strada fino ad incrociare il confine comunale di Riola in località « Sa Serra de is Funtanas », punto di partenza della perimetrazione.

La predetta zona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4).

(*Omissis*).

(5949)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CCM - Carpenterie costruzioni meccaniche di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 15 ogosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Società azionaria Keller italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Santhià (Vicenza), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, e prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma con sede in Ponte Savignone, (Genova), è prolungata al 5 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma con sede in Ponte di Savignone (Genova), è prolungata al 4 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verres (Aosta), è prolungata al 16 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verres (Aosta), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pA. Cartiera del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnifoto di Napoli, è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementegola, con sede e stabilimento in Borgonato di Corte Francia (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria Parmense Bormioli Rocco, con stabilimento in Parma, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.M., con sede e stabilimento in Montecarotto (Ancona), è prolungata all'11 luglio 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.M., con sede e stabilimento in Montecarotto (Ancona), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 22 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge. Com., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), e prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat Cavi con sede in Torino e stabilimenti in Settimo Torinese (Torino) e Ascoli Piceno nonché uffici di vendita nazionale, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Latina e unità di Umbertide (Perugia), Latina, Catania e Ortona (Chieti), ora Fulgor Cavi Italia, con sede in Latina, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Albano, con sede in Milano e stabilimento in Albano (Vicenza), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telamin di Lavinio (Roma), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Augusta applicazione elettroniche, in liquidazione, di Caliano (Trento), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari, è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. No-Sag Italiana, con sede e stabilimento in San Pietro Mosezzo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa Nova S.r.l. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firsat di S. Pietro di Moncalieri (Torino), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Fratterosa (Pesaro), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6326)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 novembre 1982, concernente « L'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 432 del 14 dicembre 1982, nella nota in calce alla tabella *B*, ultimo capoverso a pag. 12, dove è scritto « capitolo 2° » leggasi « capitolo 1° ».

(6412)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriali 15 ottobre 1982 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta	Numero di registrazione
Emodent pasta dentifricia	Orma - Pomezia (Roma), via del Mare, 32/34	7.820
Emodent colluttorio gengivario	Id.	7.819
Finns insect repellent stick	Boehringer, cod. fisc. 04843650153 Milano, via S. Uguzzone, 5	7.501
Iodoplui shampoo	Cifi - Roma, via dei Liburni, 14 - Codice fiscale 01596130581	9.078
Neodavit	Savona Medicinali - Parma, via Baganza, 2 c.f. 00152270344	8.773
Carbosan ovatta e garza	Nirsa - Milano, via Omenoni, 2	1.346
Dentaltau	Sogma Tau - Roma, via Shakespeare, 47, c.f. 00410650584	7.678
Dentomix	Id.	7.682
Dentis	Id.	7.467
Biodentomix	Id.	7.727
Shampoo Sigma allo zolfo	Id.	7.686
Bio-Gum	Id.	7.468
Cetilgomma	Id.	7.962
Fluodental	Id.	7.680
Bio fluodent	Id.	7.685
Shampoo Sigma	Id.	7.681
Fucidin garza	Id.	7.732
Neocetil	Id.	7.959
Trifluor	Id.	8.058
Sigma-spray	Id.	7.684
Acne Sigma	Id.	7.736
Collistar collirio incolore	Id.	8.840
Bactine liquido	Miles italiana - Milano, corso Venezia, 14 - Codice fiscale 00772120150	7.810
Bactine aerosol	Id.	7.809
Bactine fazzoletti	Id.	7.898
Emosteril	Pharkos - Cisterna (Latina), via Appia km. 54.700	7.571
Serena soluzione	Pharma Chemie - Milano, via Memeli, 9, partita IVA 3198440152	7.974
Serena spray	Id.	7.973
Sanaderm spray	Id.	7.976
Sanaderm crema	Id.	7.975
Savonelle	*Francia farmaceutici* - Milano, via dei Pestagalli - Codice fiscale 00798630158	8.644
Pedosan polvere	Id.	9.241
Pedosan pomata	Id.	9.169
Rinoset	Id.	9.244
Morbisol-due	Id.	9.659
Alitum colluttorio	Sigma Tau - Roma, via Shakespeare, 47	7.466
Shampoo Sigma al catrame	Id.	7.676
Azul colluttorio	Id.	7.471
Biogomma	Id.	7.963

(6304)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Pentro di Isernia » o « Pentro » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Pentro di Isernia » o « Pentro »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» e « Pentro » è riservata ai vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Pentro di Isernia» rosso e rosato debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Montepulciano dal 45 % al 55 %;
Sangiovese dal 45 % al 55 %.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati per la provincia di Isernia e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 %.

Il vino « Pentro » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano dal 60 % al 70 %;
Bombino bianco dal 30 % al 40 %.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati per la provincia di Isernia e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 %.

Art. 3.

La zona di produzione delle uva comprende, in provincia di Isernia, il territorio atto alla coltura della vite per la produzione dei vini di cui all'art. 1 dei comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant'Agapito, Venafro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore a 500 metri s.l.m. per i tipi rosso e rosato e di 600 metri s.l.m. per il tipo bianco.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere generalmente usati, con esclusione dei sistemi espansi su tetto orizzontale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20 % il limite medesimo.

La regione Molise con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per il tipo rosso, al 50 % per il tipo rosato ed al 65 % per il tipo bianco.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto di talune situazioni locali, è in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste consentire, con proprio decreto, che la vinificazione sia effettuata anche in altri comuni della provincia di Isernia, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al « Pentro di Isernia » rosso e rosato una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed al «Pentro di Isernia» bianco una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Art. 6.

I vini «Pentro di Isernia» all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Pentro di Isernia» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato e lievemente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Pentro di Isernia» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, lievemente fruttato, fresco;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Pentro di Isernia» bianco:

colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, più o meno profumato;
sapore: asciutto, intenso, piuttosto fresco ed armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 10,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio », « riserva » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi a ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(6237)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Biferno » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Biferno » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Biferno »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Biferno» è riservata ai vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Biferno » rosso e rosato debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Montepulciano dal 60 al 70 per cento;
Trebbiano toscano dal 15 al 20 per cento;
Aglianico dal 15 al 20 per cento.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca o nera, non aromatici, raccomandati per la provincia di Campobasso e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 per cento.

Il vino «Biferno» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano dal 65 al 70 per cento;
Bombino bianco dal 25 al 30 per cento;
Malvasia bianca dal 5 al 10 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende in provincia di Campobasso il territorio atto alla coltura della vite per la produzione dei vini di cui all'art. 1 dei comuni di: Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Val Fortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore a 500 metri s.l.m. per i tipi rosso e rosato, e di 600 metri s.l.m. per il bianco.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20 % il limite medesimo. La regione Molise con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per il tipo rosso, al 50 % per il tipo rosato e, al 65 % per il tipo bianco.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, compreso l'eventuale invecchiamento per il rosso, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di talune situazioni locali è in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste consentire, con proprio decreto, che la vinificazione sia effettuata anche in altri comuni della provincia di Campobasso.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Biferno» rosso e rosato una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11 gradi e al «Biferno» bianco una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10 gradi.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Biferno» rosso:

colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico con profumo etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Biferno» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: fruttato delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Biferno» bianco:

colore: paglierino con riflessi verdognoli;
odore: gradevole, delicato leggermente aromatico;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Biferno» rosso ottenuto da uve che assicurino una gradazione alcolica minima naturale di 12,5 gradi e sia immesso al consumo con una gradazione alcolica minima di almeno 13 gradi, dopo un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «riserva».

In tal caso sulle bottiglie deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(6236)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Zagarese industria liquirizia, in Rende

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 13.249.465 dovuto dalla ditta Zagarese industria liquirizia, in Rende (Cosenza), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Cosenza è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6079)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Zagarese industria laterizi, in Rende

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 29.539.200 dovuto dalla ditta Zagarese industria laterizi, in Rende (Cosenza), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Cosenza è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6078)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti riguardanti alcune società cooperative

Con deliberazione 23 novembre 1982, n. 5310, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Società agricola di trasformazione e consumo di Clauzetto - Società cooperativa a r.l., in Clauzetto (Pordenone), costituita il 22 febbraio 1920 per rogito notaio dott. Daniele Fabrici di Clauzetto, ed ha nominato commissario liquidatore il dottor Paolo Fabris, residente a Castelnuovo del Friuli, borgo Nanis, 3.

Con deliberazione 23 novembre 1982, n. 5311, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, il Caseificio sociale cooperativo di Chievolis - Società cooperativa a r.l., in Chievolis di Tramonti di Sopra, costituito il 17 novembre 1968, per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Ferrato di Sbrojavacca, con studio a Pordenone, piazzale Risorgimento n. 21.

Con deliberazione 23 novembre 1982, n. 5312, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Cooperativa di consumo dei minatori di Cave del Predil - Società cooperativa a r.l., in Cave del Predil di Tarvisio, costituita nel 1872 ed ha nominato commissario liquidatore il signor Martino Kraner, residente a Tarvisio, via Roma n. 19.

Con deliberazione 23 novembre 1982, n. 5313, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della Cooperativa facchini S. Giusto - Società cooperativa a r.l., in Trieste, costituita il 1° dicembre 1972, per rogito notaio dott. Arturo Gargano di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il rag. William [illegible], residente a Trieste, in via Carpineto n. 12.

Con deliberazione 23 novembre 1982, n. 5314, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Cooperativa latteria sociale Villotta e Castello - Società cooperativa a r.l., in Aviano, costituita il 6 marzo 1973, per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(6161)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 26 novembre 1982, n. 1/13/2-2101, il decreto prefettizio 9 marzo 1931, n. 11419/24480, con il quale il cognome del sig. Francesco Milič, nato a Trieste il 18 febbraio 1898, venne ridotto nella forma italiana di « Milli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Rebez e al figlio Sergio, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 17 novembre 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Bogdan Milli di Sergio, nato a Trieste il 26 dicembre 1953, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Milli » assunto dalla moglie del sunnominato, sig.ra Erika Scherl, nata a Trieste il 7 febbraio 1956, nonché nei confronti della figlia Nastja, nata a Trieste il 7 settembre 1980.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 26 novembre 1982, n. 1/13/2-2102, il decreto prefettizio 9 marzo 1931, n. 11419/24480, con il quale il cognome del sig. Francesco Milič, nato a Trieste il 18 febbraio 1898, venne ridotto nella forma italiana di « Milli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Rebez e al figlio Sergio, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 17 novembre 1982 dal predetto sig. Francesco Milli, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 26 novembre 1982, n. 1/13/2-2103, il decreto prefettizio 9 marzo 1931, n. 11419/24480, con il quale il cognome del sig. Francesco Milič, nato a Trieste il 18 febbraio 1898, venne ridotto nella forma italiana di « Milli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Rebez e al figlio Sergio, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 17 novembre 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Sergio Milli, nato a Trieste il 22 agosto 1930, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Milli » assunto dalla moglie del sunnominato, sig.ra Emilia Stubelj, nata a Sgonico il 7 gennaio 1931, nonché nei confronti della figlia Katja, nata a Trieste il 1° ottobre 1966.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto 26 novembre 1982, n. 1/13/2-2114, il decreto prefettizio 11 aprile 1933, n. 11419/443, con il quale i cognomi della signora Orsola Kosina ved. Žerjal, nata a S. Dorligo della Valle il 7 novembre 1864, vennero ridotti nella forma italiana di « Cosina » e « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli: Luigi, Cecilia, Branimir; alla nuora, Anna n. Kozina e ai nipoti: Federico, Luigi, Enrichetta Amelia e Silva, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 18 novembre 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del pronipote della sig.ra Orsola Kosina ved. Žerjal, sig. Boris Zeriali di Luigi, nato a Trieste il 3 luglio 1947, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Žerjal ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio allo interessato.

(6162)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito da assegnare alla scuola di applicazione di Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla scuola di applicazione di Torino e da ammettere alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:
dieci per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
dieci per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

I posti riservati al corso di laurea in ingegneria elettronica eventualmente non ricoperti potranno essere devoluti in aumento a quelli previsti per il corso di laurea in ingegneria meccanica e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in posesso del titolo di studio previsto dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1982, il ventiseiesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m. 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscrite dai candidati dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del Reparto od Ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:
il corso di laurea prescelto tra quelli indicati nel precedente art. 1;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate;
la sua posizione militare;
indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);
lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere assegnata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);
l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;
documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 1 (cioè superamento degli esami del biennio propedeutico di ingegneria) conseguito presso una delle facoltà di ingegneria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni, aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonché tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettere *c)* e *d)*, dell'art. 11 del presente bando.

L'amministrazione militare si riserva di apportare modifiche ai piani di studio previsti dai vincitori del concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presenteranno nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in s.p.e. (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la direzione di sanità del primo comando militare territoriale, da parte di una commissione composta del direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sara devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

da tre ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui due del Corpo tecnico dell'Esercito, membri;

da tre docenti civili appartenenti al personale insegnante della scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la sede della scuola di applicazione in Torino. Per il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove scritte sottoelencate:

a) una prova di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità;

b) una prova di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti di maggior rilevanza delle materie d'esame del biennio propedeutico di ingegneria.

Nella prova di cui alla lettera *b*) del precedente comma sarà data a ciascun candidato la possibilità di scegliere un enunciato fra tre vertenti su: 1) analisi matematica e geometria, 2) fisica e meccanica razionale, 3) chimica.

Le prove avranno luogo in Torino presso la scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, *alle ore otto dei giorni* 18 *e* 19 *aprile* 1983.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte d'esame nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi ed il regolo calcolatore.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove d'esame si intenderanno superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse un punto non inferiore a 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte d'esame.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano sostenuto le prove scritte d'esame dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data della seconda prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione modello 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

Art. 14.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al corso di laurea prescelto, saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in s.p.e. del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1982
Registro n. 44 Difesa, foglio n. 8

(6384)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a settantuno posti di ragioniere del ruolo della carriera di concetto del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo *unico sopra citato;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e le leggi 18 marzo 1958, n. 288, e 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni ed autenticazioni di firma;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per' i profughi della Libia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto *il decreto ministeriale 23 luglio 1982, con cui, sentito* il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato determinato il programma di esame dei concorsi di ammissione nella qualifica di ragioniere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 1976, n. 557, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, in favore dei giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Considerato che, a norma dell'art. 25 della predetta legge n. 930 del 1980, occorre bandire un concorso per esami per la nomina a ragioniere in prova riservato, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei prescritti requisiti, nella misura di un terzo dei posti recati in aumento ai sensi della cennata legge n. 930 del 1980;

Accertata la disponibilità di posti nel ruolo organico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 5 della predetta legge n. 930, che prevede la deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settantuno posti di ragioniere in prova del ruolo della carriera di concetto del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente bando.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ovvero presso le scuole centrali antincendi o il centro studi ed esperienze, tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'amministrazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
2) piena ed incondizionata idoneità fisica.

Il requisito di cui al precedente n. 1) deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con proprio decreto motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

3) i precedenti servizi prestati nello Stato e le eventuali cause di risoluzione.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

L'omissione dell'autenticazione della firma o del visto comporta l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

L'esame ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo presso le scuole centrali antincendi, piazza Sciila, Roma-Capannelle, nei giorni 2 *e* 3 *marzo* 1983, *con inizio alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui

Art. 7.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti una votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 9.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi) nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale in bollo o copia autenticata del diploma stesso su carta bollata;

2) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici;

3) certificato di sana e robusta costituzione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 11.

La graduatoria di merito dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ragioniere in prova e, compiuto il periodo di prova, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di ragioniere.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso l'impiegato sarà reintegrato nella qualifica di provenienza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato dalla esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 novembre 1982

p. *Il Ministro*: SPINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1982
Registro n. 25 Interno, foglio n. 98

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio e si effettua in base al seguente programma:

Prima prova scritta:

nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.

Seconda prova scritta:

ragioneria pubblica - contabilità generale dello Stato - elementi di ragioneria privata.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) legislazione amministrativa concernente i servizi contabili; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni; regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858; legge 5 agosto 1958, n. 468, riforme di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

d) elementi di diritto privato (obbligazione e contratti);

e) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

f) legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(6337)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi (per la seconda cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare (istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi) della facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del sessantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

quarta cattedra di clinica neurologica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la quarta cattedra di clinica neurologica - facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(6397)

Concorso a undici posti di coadiutore presso l'Istituto universitario orientale di Napoli (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 19 novembre 1982 alla pagina 8394 dove è scritto: «E' indetto pubblico concorso, per esami, ad undici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (*sesta* qualifica funzionale) presso l'Istituto universitario orientale di Napoli», deve intendersi: «E' indetto pubblico concorso, per esami, ad undici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (*quarta* qualifica funzionale) presso l'Istituto universitario orientale di Napoli».

(6398)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - facoltà di scienze politiche, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 15 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 50, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 116, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 8,30.

(6198)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo - istituto di fisiologia generale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso Tukory, 129, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 27 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo - istituto di ingegneria chimica - aula 1 - facoltà di ingegneria - viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 14 gennaio 1983, ore 15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 111, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo - istituto di costruzione di macchine - facoltà di ingegneria - viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 5 febbraio 1983, ore 15,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 134, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo - istituto tecnologie meccaniche - facoltà di ingegneria - viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 11 gennaio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo - istituto di coltivazioni arboree - facoltà di agraria - viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 9 febbraio 1983, ore 8,30.

(6197)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, Istituto di geologia e paleontologia, via La Pira n. 4 Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova 13 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova 14 gennaio 1983, ore 10.

(6430)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di clinica dermosifilopatica, facoltà di medicina e chirurgia, viale Benedetto XV, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 gennaio 1983, ore 9.

(6431)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 24, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - Istituto di archeologia - Strada Nuova, 65 - Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9.

(6201)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 119, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari - Istituto di giacimenti minerali - Piazza d'Armi - Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 8,30.

(6199)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 17, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina - Istituto di studi storici - Facoltà di scienze politiche - Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 9.
seconda prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9.

(6200)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, dipartimento di biologia cellulare, via Camerini n. 2, Camerino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 22 gennaio 1983, ore 9.

(6373)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, aula 51, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, polifunzionale, Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9;
prova pratica: 20 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di fisica, polifunzionale, sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 26 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 130, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, laboratorio di misure elettriche del dipartimento elettrico, polifunzionale, sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1983, ore 11;
seconda prova: 25 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, aula facoltà di ingegneria, polifunzionale, sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 8,30;
prova pratica: 22 gennaio 1983, ore 8,30.

(6374)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 120, già fissate per i giorni 20 e 21 novembre 1982 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 17 novembre 1982, pag. 8314, sono state rinviate come segue:

prima prova 17 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova 18 gennaio 1983, ore 10.

Le suddette prove si svolgeranno presso il dipartimento di georisorse e territorio, facoltà di ingegneria.

(6432)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di assistente di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di odontostomatologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(782/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina del lavoro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina del lavoro (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(783/S)

OSPEDALE « BARONE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione personale dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(784/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 353 del 24 dicembre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 73, in Novi Ligure: Concorso ad un posto di personale paramedico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823550)